

(N. 445)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(PEDINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1977

Proroga, con integrazioni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1976 scade l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, che ha costituito l'Ente per le Ville venete, un consorzio tra lo Stato, le amministrazioni provinciali e gli enti provinciali per il turismo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza, e al quale potevano aderire le amministrazioni comunali e gli istituti di credito operanti nella Regione veneta.

È bene ricordare come tale Ente abbia ottimamente operato in questi anni per la salvaguardia di quell'importante e pregevole complesso di monumenti costituito dalle Ville venete, impostando un organico programma di interventi che assai spesso si è dimostrato non solo essenziale ed indispensabile per la loro stessa sopravvivenza, ma anche

utilissimo per quell'opera di valorizzazione che costituisce uno dei momenti qualificanti maggiormente significativi nella gestione dei beni culturali.

Si è trattato di una vera e propria delega dello Stato che ha demandato all'Ente la cura di circa 4.000 ville dislocate nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia. Nei sedici anni di attività l'Ente, pur disponendo di un contributo annuo di soli 200 milioni di lire, è intervenuto su circa quattrocento ville restituendole al loro primitivo splendore.

Basti citare alcuni esempi: villa Manin a Passariano di Codroipo, nel Friuli; ville palladiane di Pojana in provincia di Vicenza, Padoera a Fratta Polesine, Cornaro a Piombino Dese, nel padovano; villa Foscari detta « La Malcontenta », nella riviera del Brenta;

villa Almerico Capra, detta « La Rotonda », di Vicenza; villa Gradenigo a Oriago. E l'elenco potrebbe essere ben più lungo.

A questo proposito si può sottolineare che con una spesa diretta di 961 milioni di lire si è dato impulso a spese globali per oltre 15 miliardi di lire, come risulta dal quadro riassuntivo dell'attività svolta a tutto il novembre 1975 (allegato).

Ora quest'opera che, allo stato dei fatti, si è dimostrata di così grande utilità, rischia di venire interrotta, con danni notevolissimi per il patrimonio culturale italiano, non appena scadrà il termine di validità della legge predetta (già in precedenza prorogato dalle leggi 5 agosto 1962, n. 1336, e 7 luglio 1970, n. 600).

Lo scioglimento dell'Ente, infatti, non consente non solo di proseguire nella realizzazione di un programma di lavori di così grandiosa importanza, ma nemmeno di completare gli interventi attualmente in corso che assai spesso si sono rivelati più gravosi di quanto presentatisi.

È giusto anche rilevare che il contributo statale annuo è rimasto invariato dal 1958; tuttavia nessuna remora ha subito l'attività dell'Ente che ha agito soprattutto provocando l'accensione di mutui.

Tutta questa attività gli è stata riconosciuta sia in campo nazionale (« Premio Zanotti Bianco ») sia in campo internazionale (si ricordi l'attribuzione ad opera della Fondazione F.V.S. di Amburgo del premio « Europa » per il 1975 con la seguente motivazione: « Per l'eccezionale attività svolta per il restauro delle Ville venete che fanno parte integrante del patrimonio architettonico europeo »).

A lato di tale interesse storico-conservativo, oggetto di continui convegni, incontri, dibattiti nelle stesse ville ripristinate e di proprietà di enti, istituzioni e privati cittadini, che si impegnano a consentire l'accesso al pubblico con indubbi risvolti sociali, sono da ricordare anche le connesse iniziative specifiche di alto valore culturale, quali « musica in villa » con partecipazione di solisti di livello internazionale, seminari di studio, soggiorni per borsisti stranieri sino all'aspet-

to turistico di conoscenza, indubbiamente utile anche sotto il profilo economico.

D'altronde non sono da sottovalutare i guasti provocati dai terremoti del 1976 al patrimonio costituito dalle « Ville venete » per cui la proroga della legge istitutiva dell'Ente si appalesa chiaramente come una ulteriore necessaria provvidenza che si andrebbe ad aggiungere adeguatamente alle altre già tempestivamente adottate dal Parlamento e dal Governo.

Si è predisposto pertanto l'unito disegno di legge con il quale ovviamente si è altresì provveduto ad alcuni ritocchi alla vigente normativa relativa all'Ente per le Ville venete (leggi 6 marzo 1958, n. 243; 5 agosto 1962, n. 1336; 28 marzo 1960, n. 407; 6 luglio 1970, n. 600) in considerazione di nuove realtà oggettive e di situazioni normative intervenute.

L'articolo 1, primo comma, provvede alla proroga dell'efficacia della normativa relativa all'Ente per le Ville venete al 31 dicembre 1979.

La modifica introdotta al secondo comma elimina la sede presso la Soprintendenza ai monumenti in quanto non appare opportuno che l'Ente abbia sede presso un ufficio dello Stato.

Con l'articolo 2, primo comma, entrano a far parte del consorzio le regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto nonché le amministrazioni provinciali e gli enti provinciali del turismo di quelle province delle due Regioni originariamente non comprese nel consorzio. Si sono infatti considerate le necessità obiettive di estendere gli interventi dell'Ente, relativamente alle tipologie edilizie previste istituzionalmente dalla legge, a tutto il territorio del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Il secondo comma prevede la possibilità di adesione delle amministrazioni comunali e degli istituti di credito operanti nelle due Regioni interessate. Sussiste, condizionata all'adesione, l'obbligo di una contribuzione annua.

Con il terzo comma si stabilisce che le Regioni determineranno la propria quota contributiva con propria legge. Non è invece

sembrato conforme al rispetto dell'autonomia degli enti locali prevedere l'obbligatorietà dell'erogazione del contributo per le province, che, del resto, fanno già parte di diritto del consorzio.

Con gli articoli 3 e 4, conseguentemente alle modifiche degli articoli precedenti, si prevede all'aggiornamento della composizione, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Parimenti l'articolo 5, vista la partecipazione al comitato esecutivo non più di un solo funzionario dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, bensì di due, subordina la validità delle sedute del comitato stesso alla presenza di almeno uno di essi.

L'articolo 6 elenca le entrate dell'Ente, integrate ovviamente alla luce della nuova composizione del consorzio.

L'articolo 7 dispone in materia di spese, relativamente ai restauri effettuati, ed al loro rimborso.

Con l'articolo 8 si prevede la possibilità, da parte dell'Ente, di esercitare, in caso di rinuncia statale, il diritto di prelazione stabilito dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

L'articolo 9 dà all'Ente la possibilità di avvalersi dell'ufficio tecnico erariale competente per valutazioni e stime.

L'articolo 10 contiene una modifica conseguente alla nuova denominazione delle soprintendenze dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, articolo 30, come anche il successivo articolo 11.

L'articolo 12 provvede esplicitamente alla rettifica delle espressioni formali della normativa vigente conseguenti alla creazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e alla nuova terminologia assunta dagli uffici periferici da esso dipendenti.

L'articolo 13 contiene la norma finanziaria con la previsione dello stanziamento necessario per la proroga della legge istitutiva dell'Ente per le Ville venete e l'imputazione della spesa agli specifici capitoli di bilancio.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 1975

PROVINCIA	Ville catal.	Ville rest.	CONCESSIONI				Totale Concessioni	Importo Progetti	Importo Lavori
			Mutui	Contributi	Int. diretti	Contr. art. 4			
Verona.....	230	64	739.595.150	60.358.595	41.525.600	11.870.000	853.349.345	1.783.898.000	2.319.067.400
Venezia	290	54	604.460.919	21.741.203	161.220.010	69.650.000	857.072.132	1.772.123.535	2.294.040.595
Treviso	520	90	1.155.156.115	48.677.880	54.731.800	65.200.000	1.323.765.795	2.947.172.523	3.808.998.760
Padova.....	195	57	730.127.958	64.227.999	57.119.400	37.600.000	889.075.357	2.048.587.054	2.631.720.170
Vicenza	475	69	525.690.108	29.297.550	107.623.135	29.460.000	692.070.773	1.580.434.835	2.054.565.285
Belluno	175	12	93.087.727	8.477.544	7.098.000	17.260.000	125.923.271	337.730.000	438.864.200
Rovigo	36	10	143.326.399	19.019.675	28.754.650	1.340.000	192.440.724	475.892.857	618.660.714
Udine-Pordenone	95	27	149.640.744	2.848.637	800.000	15.750.000	169.039.381	435.881.454	566.645.890
Totali	2.016	383	4.141.085.120	254.649.063	458.872.595	248.130.000	5.102.736.778	11.381.720.258	14.732.563.014

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1979.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Venezia ed assume la denominazione di "Ente per le Ville venete" ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« Del consorzio fanno parte di diritto la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Veneto; le amministrazioni provinciali e gli enti provinciali per il turismo delle province di Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Possono aderirvi le amministrazioni comunali e gli istituti di credito operanti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto obbligandosi ad una contribuzione annua non inferiore a lire 500.000 per i comuni e a lire 1.000.000 per gli istituti di credito.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto provvederanno, con propria legge, a determinare la propria quota contributiva a carico del bilancio regionale ».

Art. 3.

Le lettere e), f) e g) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, sono sostituite dalle seguenti:

« e) da due membri designati, rispettivamente, dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dalla regione Veneto; da due presidenti delle amministrazioni provinciali e da due presidenti degli enti provinciali per il turismo delle province indicate nell'articolo 2,

designati rispettivamente dai presidenti delle predette amministrazioni e dei predetti enti.

f) dai soprintendenti per i beni ambientali e architettonici e per i beni artistici e storici delle province indicate nell'articolo 2;

g) da un rappresentante delle amministrazioni comunali e da un rappresentante degli istituti di credito, che fanno parte del consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati rispettivamente dalle predette amministrazioni e dai predetti istituti ».

Art. 4.

L'articolo 8 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è composto:

- a) dal presidente del consorzio;
- b) da un rappresentante per ogni regione;
- c) da un presidente di amministrazione provinciale;
- d) da un presidente di ente provinciale per il turismo;
- e) da un soprintendente per i beni ambientali e architettonici e da un soprintendente per i beni artistici e storici.

I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« Le sedute del comitato non sono valide se ad esse non sia intervenuto almeno uno dei funzionari di cui alla lettera e) dell'articolo precedente ».

Art. 6.

L'articolo 16 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« Le entrate del consorzio sono costituite:

- a) dal contributo dello Stato, dai contributi delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto ed eventualmente delle amministrazioni

ni provinciali e degli enti provinciali per il turismo delle province indicate nel primo comma dell'articolo 2;

b) dalle contribuzioni dei comuni e degli istituti di credito di cui al secondo comma dell'articolo 2;

c) da ogni altra eventuale entrata ».

Art. 7.

Il quinto comma dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal soprintendente competente, sentito l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, e costituirà titolo esecutivo per il rimborso ».

Art. 8.

All'articolo 25 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è aggiunto il seguente comma:

« Il diritto di prelazione di cui agli articoli 28, 31, 32 e 33 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in caso di rinuncia da parte dello Stato, può essere esercitato dall'Ente per le Ville venete, limitatamente agli immobili di cui all'articolo 3 della presente legge ».

Art. 9.

L'articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1970, n. 600, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione del progetto e la vigilanza sui lavori, per i quali siano stati concessi mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ».

Art. 10.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, nel testo modificato dalla legge 28 marzo 1968, n. 407, è sostituito dal seguente: « La esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle leggi di tutela ».

Art. 11.

All'articolo 32 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è aggiunto il seguente comma:

« Per tutte le valutazioni e stime relative agli immobili di cui all'articolo 3 della presente legge l'Ente per le Ville venete si avvale dell'ufficio tecnico erariale competente ».

Art. 12.

Le definizioni « Ministero e Ministro della pubblica istruzione, Soprintendenza e soprintendente ai monumenti, Soprintendenza e soprintendente alle gallerie », contenute nella legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente con le definizioni « Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, Soprintendenza e soprintendente per i beni ambientali e architettonici, Soprintendenza e soprintendente per i beni artistici e storici ».

Art. 13.

È concesso all'Ente per le Ville venete un contributo annuo di lire 100.000.000 per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1979 a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

All'onere annuo derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 2035 e 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, fino al 1979, per l'importo di lire 50 milioni per ciascuno dei predetti capitoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.